



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello n. 6504 del 2010, proposto da Moma costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Paparazzo, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, via Crescenzio n. 25, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

***contro***

Comune di Trento, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Stella Richter, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, viale G. Mazzini n. 11, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; Provincia di Trento, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino – Alto Adige, sezione di Trento, n. 111 del giorno 8 aprile 2010;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2011 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l'avvocato Fabio Lorenzoni, su delega dell'avv. Ettore Papparazzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6504 del 2010, Moma costruzioni s.r.l. propone appello avverso la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino – Alto Adige, sezione di Trento, n. 111 del giorno 8 aprile 2010 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Comune di Trento e la Provincia di Trento per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.7.2008, n. 54 avente ad oggetto: "L.p. 4 marzo 2008, n. 1, P.R.G. - Variante per il riequilibrio delle aree residenziali di recente insediamento - Adozione" – 1a adozione; della deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.12.2008, n. 123, avente ad oggetto: "L.P. 4 marzo 2008, n. 1, P.R.G. - Variante per il riequilibrio delle aree residenziali di recente insediamento. Modifiche alla variante adottata in accoglimento di osservazioni" - 2a adozione; della deliberazione del Consiglio comunale di Trento 24.2.2008, n. 65, avente ad oggetto: "L.P. 4 marzo 2008, n. 1, P.R.G. - Variante per il riequilibrio delle aree residenziali di recente insediamento. Adozione definitiva"; della delibera della Giunta provinciale 3.4.2009, n. 725 pubblicata sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 16/I - II del 14.4.2009, entrata in vigore il giorno 15.4.2009, di approvazione con modifiche della suddetta variante; di ogni altro atto e documento antecedente, presupposto,

connesso o consequenziale, ivi espressamente comprese anche le risposte alle osservazioni presentate dalla ricorrente e le tavole e gli elaborati grafici che formano parte integrante della suddetta variante e ciò nella parte in cui incidono, anche indirettamente, sulla proprietà della ricorrente (p.ed. 827 in P.T. 1337 C.C. Povo e p.f. 1545/24 in P.T. 1339 C.C. Povo e p.f. 1545/25 in P.T. 1328 C.C. Povo).

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente dichiara di essere proprietaria di un terreno in Comune di Trento, loc. Povo, con destinazione urbanistica “integrazione e completamento - B3a”, in base allo strumento urbanistico generale previgente e poi riclassificata B2, con minore capacità edificatoria, in base all’impugnata variante al p.r.g. per il riequilibrio delle aree residenziali di recente insediamento.

Ulteriori limiti alla potenzialità edificatoria del lotto sono stati introdotti dall’art. 38 delle n.t.a. della citata variante per il riequilibrio delle aree residenziali di recente insediamento, che prescrive per le strade di accesso una larghezza minima di m. 6.

La ricorrente ha presentato osservazioni alla variante in itinere che sono state respinte dall’Amministrazione.

Da ciò il ricorso in prime cure, a sostegno del quale sono state dedotte più censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

In particolare, è stato allegato che:

- 1) la variante si sorreggerebbe su un’istruttoria superficiale ed insufficiente, in quanto le scelte contestate sarebbero dichiaratamente a carattere temporaneo e prive di studi adeguati;
- 2) il lotto della ricorrente si troverebbe in una situazione urbanistica sovrapponibile a quella di zone vicine per le quali è stata adottata la classificazione B3;

3) essendovi un breve tratto stradale di accesso al lotto di larghezza inferiore a mt. 3,50, il vincolo relativo alla larghezza della viabilità azzererebbe di fatto ogni possibilità edificatoria, pur consentita dalla classificazione B2;

4) non sarebbe stata svolta un'adeguata istruttoria sulle esigenze viabilistiche che, nel caso di specie, consentirebbero una minor larghezza della strada di accesso.

Costitutosi il Comune di Trento e la Provincia di Trento, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, sottolineando la correttezza dell'azione amministrativa.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l'erroneità della ricostruzione operata in fatto ed in diritto nella sentenza gravata, chiedendo l'accoglimento dell'appello per i motivi proposti.

Nel giudizio di secondo grado, si è costituito il Comune di Trento, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Dopo l'emissione del decreto presidenziale n. 5 del 17 novembre 2010, che rinviava anche le eventuali attività istruttorie all'udienza di merito, alla pubblica udienza del 24 maggio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

## DIRITTO

1. - L'appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. - In via preliminare, la Sezione ritiene di non dover dare corso all'istanza istruttoria proposta dall'appellante, rinvenendosi negli atti di giudizio tutti gli elementi necessari e sufficienti per la decisione della questione proposta.
3. - Con il primo motivo di diritto, si lamenta travisamento e omessa valutazione di circostanze di fatto e argomenti di diritto dirimenti; insufficiente motivazione; errore di diritto, il tutto in relazione alla ricostruzione degli indirizzi e degli elementi obbiettivi generali della variante e sul rigetto delle censure in merito ai requisiti riguardanti la viabilità di accesso.

Nel dettaglio, ci si duole di come la sentenza abbia acriticamente accolto l'impostazione della variante impugnata, non considerando che le previsioni urbanistiche avessero una efficacia precettiva immediata ed incidente sulla proprietà dell'appellante, senza essere state precedute da una puntuale, esaustiva, concreta ed attuale conoscenza del territorio (pag. 10 dell'atto di appello).

In merito poi alla viabilità di accesso, accogliendo l'impostazione della delibera, la sentenza di fatto capovolge il paradigma pianificatorio della L.P. n. 22 del 1991, anche in questo caso in assenza di un'esaustiva valutazione della situazione di fatto.

3.1. - La doglianza non ha pregio.

Le valutazioni operate nella sentenza di prime cure, che la Sezione ritiene di condividere, prendono esattamente l'avvio dai contenuti della variante impugnata e degli atti istruttori che la accompagnano. In questo senso, è dagli stessi elementi posti a fondamento dei provvedimenti gravati che il T.A.R. evidenzia la completezza dell'impianto documentale e cognitivo che li fondano.

In merito ai profili generali, non si può che riconoscere come l'adozione della variante sia stata preceduta da un esame che ha evidenziato come abbia avuto luogo, per ragioni risalenti, un sovradimensionamento del carico edilizio nella zona, dando vita alla formazione di insediamenti residenziali non legati da un disegno funzionale di infrastrutture.

Sulla base di tale constatazione, possono dedursi le ragioni che hanno condotto all'eliminazione della zona B3a, e che l'amministrazione individua nell'irragionevole rapporto tra l'indice medio di fabbricabilità e la bassa altezza, con la conseguente riduzione degli spazi pertinenziali liberi e l'occupazione delle aree da spazi abitativi.

Il perimetro della vicenda, così individuato, induce già a ritenere infondata la censura proposta che, nella sua genericità, si rileva non fondata su elementi di riscontro.

In merito poi ai singoli motivi proposti dinanzi al giudice di prime cure, vanno egualmente condivise le argomentazioni del T.A.R. che ha evidenziato come l'aver introdotto una norma urbanistica attinente all'adeguatezza della viabilità di accesso ai terreni edificabili non sembra affetta da illogicità per aver previsto dimensioni minime standardizzate. È infatti del tutto corretto, in un'ottica di prevenzione del possibile uso distorto del territorio, introdurre elementi di discriminazione delle aree edificabili anche in funzione della loro praticabilità viaria in concreto.

In tal senso, la circostanza che il Consiglio comunale, con deliberazione 2.7.2008 n. 51, abbia poi approvato un ordine del giorno che impegna il Sindaco e la Giunta a “predisporre uno studio puntuale delle aree collinari che consenta una più approfondita conoscenza del territorio ed una coerente pianificazione urbanistica” non inficia la variante di illegittimità ma, fatte salve le esigenze appena esaminate, ne permette un eventuale suo futuro adattamento in relazione alle continue modificazioni dell'uso del territorio e delle esigenze insediative.

Ancora più in dettaglio, le singole previsioni in relazione alle dimensioni delle strade non appaiono censurabili, come evidenziato in sentenza, in quanto “la larghezza minima di una strada, seppure a servizio di un solo accesso privato, consente sia l'incrocio in sicurezza di autoveicoli sia la realizzazione di un marciapiede che permetta anche il transito pedonale”.

La censura va quindi respinta.

4. - Con il secondo motivo di appello, si lamenta insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, errore di diritto, in relazione al rigetto delle censure relative alla riclassificazione peggiorativa delle aree controverse. In particolare, l'appellante lamenta la superficialità della sentenza, che non avrebbe considerato come, nei confronti della proprietà in esame, esse si presentino arbitrarie, ingiustamente disparitarie e avulse dalla realtà territoriale di riferimento (pag. 20 dell'atto di appello).

4.1. - La doglianza non ha pregio.

In disparte ogni considerazione sulla circostanza che la censura assume caratteri di genericità e di apoditticità ai limiti dell'ammissibilità, occorre invece considerare come il T.A.R., in maniera sintetica ma adeguata alla tipologia di censure, ha sottolineato come le ragioni della riclassificazione della zona da B3a a B2 siano agevolmente evincibili dalla relazione alla variante, secondo i criteri orientativi di cui prima si è fatto cenno.

Così inquadrata la vicenda, e quindi messa in luce l'esistenza di un criterio generale a fondamento delle scelte urbanistiche, il giudice di prime cure ha anche dato conto delle singole eccezioni (analizzando le singole motivazione delle diverse classificazioni delle aree di Martignano e Mattarello) e solo in fine, dopo aver vagliato la correttezza delle scelte amministrative, ha ricordato il canone fondamentale per cui, in relazione alle possibili destinazioni urbanistiche, la scelta classificatoria rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione, per cui, esclusa l'esistenza di errori di fatto o abnormi illogicità, non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.

Deve quindi ritenersi che l'iter concettuale fatto proprio dal T.A.R. sia del tutto corretto e che, conseguentemente, la censura proposta debba essere respinta.

5. - Con l'ultimo motivo di diritto, l'appellante si duole dell'entità delle spese di giustizia quantificate in sentenza, evidenziando come questa scelta sia stata ingiustamente severa ed inconsueta (pag. 22 dell'atto di appello).

5.1. - La doglianza va respinta.

Nota la Sezione come la censura, anziché evidenziare una errata ponderazione delle somme e quindi un mancato rispetto dei limiti della tariffa professionale, postuli quasi la necessità di un fondamento etico o di meritevolezza affinché il giudice disponga la condanna alle spese di giudizio e ne quantifichi il dovuto.

In disparte, ancora una volta, le questioni in merito alla stessa ammissibilità di una censura così genericamente proposta, qui va solo ricordato che la condanna alle spese non ha alcun intento sanzionatorio, ma serve a far gravare le conseguenze della lite sulla parte che ne ha ingiustamente dato causa, secondo il canone di attribuzione alla parte vittoriosa di tutto quanto la stessa avrebbe ottenuto, ivi compreso il mancato sostenimento delle spese e dei tempi di giudizio, nel caso di comportamento corretto della sua avversaria.

Pertanto, in assenza di questioni concrete sulla sua quantificazione, la stessa va rigettata.

6. - L'appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l'appello n. 6504 del 2010;
2. Condanna Moma costruzioni s.r.l. a rifondere al Comune di Trento le spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Guido Romano, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)